

Analisi generale

di *Mariapaola Marro*

Il **diritto penitenziario** disciplina le modalità di esecuzione delle misure limitative della libertà personale, secondo i dettami dell'ordinamento giuridico statale. Esso ha come principio ispiratore l'umanizzazione del trattamento penitenziario e la rieducazione del condannato, mediante un insieme di norme di diritto pubblico, dirette a regolamentare l'organizzazione, i mezzi e le modalità concernenti l'organizzazione carceraria e le pene alternative alla detenzione.

Per quanto specificamente concerne il nostro Paese, dovendo disciplinare quel bene fondamentale che è la libertà personale, le norme di diritto penitenziario non possono prescindere dal rispetto di determinati principi fondamentali consacrati in alcuni articoli della Costituzione.

I più rilevanti ai fini in esame sono: **art. 2 Cost.**: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto; **art. 3, comma 1, Cost.**: assicura il principio di eguaglianza formale, sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza; il **comma 2** disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale; **art. 10 Cost.**: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale; **art. 13, comma 2, Cost.**: stabilisce la riserva di giurisdizione, in base alla quale solo un atto motivato dell'autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale; **art. 24, comma 2, Cost.**: garantisce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; il **comma 3** assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi; il **comma 4**: prevede che la legge determini le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari; **art. 25, comma 2, Cost.**: prescrive che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il **comma 3** prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27, comma 2, Cost.: fissa la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, il cui trattamento non può quindi essere equiparato a quello del condannato.

Il **comma 3** stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il **comma 4** bandisce la pena di morte.

Artt. 35 e 36 Cost.: tutelano il lavoro in tutte le sue forme (e quindi anche quello svolto dai detenuti); **art. 79 Cost.:** regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto.

Art. 87 Cost.: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene.

Oltre alla Costituzione, ulteriori fonti del diritto penitenziario sono:

Le fonti sovranazionali:

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

Le regole penitenziarie europee.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Le Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri.

La legge ordinaria: legge 26 luglio 1975, n. 354 "*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*"; legge 10 ottobre 1986, n. 662 (c.d. **legge Gozzini**) "*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*"; legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. **legge Simeone-Saraceni**) "*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni*"; legge n. 193 del 2000 (c.d. **legge Smuraglia**) "*Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*"; legge n. 40 del 2001 (c.d. **legge Finocchiaro**) "*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra de-*

tenute e figli minori"; d.p.r. n. 230 del 2000 "**Regolamento** recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"; legge 16 aprile 2015, n. 47 (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità*); legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*"; d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (*Riforma dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p) della legge 23 giugno 2017, n. 103*); d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 (*Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l) m), o), r), t) e u) della legge 23 giugno 2017, n. 103*); d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (*Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103*).